

Procedura operativa relativa alla presentazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE) alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (di seguito Cassa) delle dichiarazioni ai fini della copertura delle risorse per l'incentivazione dell'immissione del biometano nelle reti del gas prevista dall'articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013 mediante l'utilizzo del "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale".

1. Periodicità di rendicontazione

Il GSE trasmette alla Cassa la rendicontazione su base trimestrale entro il giorno 15 del terzo mese di ciascun trimestre.

In prima applicazione, il GSE trasmetterà la rendicontazione alla Cassa entro il 15 del primo mese utile.

2. Schema di rendicontazione

La rendicontazione di cui al precedente punto 1. viene trasmessa anche in formato elettronico ed è redatta secondo lo schema (allegato) che deve contenere i seguenti elementi:

- Nominativo fornitore
- Partita IVA fornitore
- Misura della quantità immessa in rete
- PCI (valore ponderato sulle quantità)
- Energia immessa in rete
- Servizi ausiliari – energia primaria
- Differenza prezzi (previsti da DM 5/12/2013)
- Energia incentivabile
- Incentivo per MWh (comprensivo di modulazione e maggiorazione)
- Incentivo
- Numero registrazione nei libri contabili GSE
- Data registrazione nei libri contabili GSE

3. Tempistica di rimborso da parte di Cassa

Cassa procede al rimborso del GSE con valuta al penultimo giorno lavorativo del terzo mese di ciascun trimestre.

In prima applicazione, la Cassa procederà al rimborso del GSE con valuta penultimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la rendicontazione.

4. Informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio affidati all'Autorità

Il GSE invia all'Autorità, informandone contestualmente anche Cassa, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio ad essa affidati.

Tali informazioni verranno trasmesse anche su supporto informatico, nel rispetto di modalità e tempistiche che potranno essere ulteriormente precisate successivamente dalla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità.

Con cadenza annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno "t", il GSE trasmette all'Autorità, tutti gli elementi descritti al punto 2.

Con la cadenza prevista dal comma 48.2 del TIT, ai fini dell'aggiornamento dei valori delle componenti tariffarie relative agli oneri generali nel corso dell'anno "t" il GSE invia all'Autorità un riepilogo che, per ciascun anno solare, specifichi:

- a) tutti gli elementi descritti al punto 2;
- b) l'entità degli eventuali rimborsi già avvenuti da parte della Cassa;
- c) la previsione relativa agli incentivi suddetti, previsti entro la fine del medesimo anno "t" e, nel caso delle comunicazioni inviate dopo il 30 giugno, anche nel corso dell'anno "t+1", con indicazione del relativo onere economico.